



Roma, lì 28.10.2020

LE PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO INTRODOTTE DAL D.L. “RISTORO”

Con il presente Documento, elaborato dall’Ufficio delle Politiche Fiscali e dall’Ufficio delle Politiche del Lavoro, si illustrano le principali novità a sostegno delle imprese introdotte dal Decreto Ristoro.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</p>

La disposizione è volta a riconoscere un **contributo a fondo perduto** ai **soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni** previste dal DPCM in vigore dal 26 ottobre 2020, individuati dai relativi codici ATECO (come da tabella allegata al Decreto).

Al riguardo, la norma stabilisce che **il nuovo ristoro è previsto:**

IN MODO AUTOMATICO

- Per i soggetti che già rispettavano le condizioni previste per l’ottenimento del contributo fondo perduto nel mese di giugno (ex art. 25 del D.L. Rilancio) e che lo abbiano in seguito effettivamente percepito. Il citato contributo si determinava sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Le condizioni per l’ottenimento “automatico” del nuovo ristoro sono le seguenti:

- L’ammontare sarà determinato come **quota del contributo già erogato** sulla base di percentuali individuate per differente settore economico (codice ATECO) rientrante nella tabella allegata al Decreto;

- la suddetta somma verrà direttamente accreditata dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del beneficiario indicato nella precedente istanza per la richiesta del contributo ex art. 25 D.L. Rilancio;

SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA

- I soggetti che non avevano presentato l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto motivato dal *lockdown* (anche soggetti aventi ricavi e compensi superiori a Euro 5 Mln esclusi in precedenza dal D.L. Rilancio): la norma prevede comunque il riconoscimento del contributo chiarendo che l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web dedicato per consentire la presentazione della predetta istanza (approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020) solo a tali soggetti e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti di cui al punto precedente (con un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze in oggetto). Al riguardo valgono i criteri quantitativi indicati all’art. 25 del Decreto Rilancio;

ULTERIORI ELEMENTI

- L’ammontare del nuovo contributo non potrà essere superiore ad Euro 150.000 (per gli operatori individuati nel codice ATECO 55 (alberghi e strutture simili), tale limite si applica per unità produttiva);
- Il contributo non sarà in alcun modo dovuto nei confronti delle imprese che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 25 ottobre 2020 o per i quali risulta cessata la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza;
- Solo per i soggetti che otterranno il contributo in modo automatico, l’ammontare dello stesso è determinato applicando le percentuali, riportate nell’Allegato nel Decreto, agli importi minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche ed Euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati, si applicano le disposizioni già previste all’art. 25 del D.L. Rilancio;
- Il contributo non concorrerà in alcun modo alla formazione della base imponibile dell’impresa e quindi risulta sempre escluso dalla tassazione sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi;
- Il beneficio viene riconosciuto nell’ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Misure a sostegno degli operatori turistici

La norma, a favore del macro comparto degli “Operatori turistici”, è volta a:

- **incrementare di ulteriori Euro 400 Milioni** il Fondo istituito nello stato di previsione del MIBACT (ex art. 182 del D.L. Rilancio) per le misure di sostegno in favore delle Agenzie di viaggio, i Tour Operator, le Guide Turistiche e gli Accompagnatori turistici. Si ricorda, in merito, che il Fondo era già stato rifinanziato fino all'importo di Euro 265 Mln, di cui 20 destinati alle Guide ed Accompagnatori Turistici. Di fatto, quindi il Fondo assume una disponibilità di Euro 665 Milioni;
- **incrementare di ulteriori Euro 100 Milioni** il Fondo di cui all'art. 183, c. 2, del D.L. Rilancio, istituito nello stato di previsione del MIBACT, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

MISURE FISCALI

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

La disposizione di fatto estende e conferma, per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda**, di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio, per le attività soggette a restrizioni indicate nella tabella allegata al Decreto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.

Al riguardo, l'art. 28 del Decreto Rilancio sinteticamente aveva previsto:

- Un credito d'imposta nella misura del 60% del canone mensile corrisposto in caso di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- Un credito d'imposta nella misura del 30% dei canoni corrisposti in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

Cancellazione della seconda rata IMU

Ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 78 del Decreto Agosto recante "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" la disciplina in oggetto dispone la **non applicazione del versamento della seconda rata dell'IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020**, in considerazione della sospensione o alla limitazione dell'esercizio delle diverse attività previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Al riguardo i **beneficiari** della suddetta abolizione sono individuati **nell'elenco di attività economiche contenuto nell'allegato al Decreto** e si evidenzia il fatto che interessi i soli **proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate** nei medesimi immobili.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

La disposizione in oggetto dispone la proroga al **30 novembre 2020** del termine per la presentazione del modello dichiarativo 770/2020 (relativo al periodo d'imposta 2019).

SETTORE LAVORO

Proroga della cassa integrazione e divieto di licenziamento

Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio con le eccezioni già in vigore.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Quanto alla proroga del versamento contributivo del 16 novembre nella bozza che circola previsto solo il titolo dell'articolo.

Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo e indennità per i lavoratori del settore sportivo

Sono previste:

- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L'importo è aumentato da 600 a 800 euro.

